

di Avv.to Rosa Bertuzzi

VALIDA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA SOCIETÀ

*Corte di Cassazione, III Sezione Penale - Sentenza n. 42375 del 19 novembre 2024
(Udienza del 23 ottobre 2024)*

In questa sentenza la Corte suprema dichiara inammissibile il ricorso e conferma la condanna pronunciata nei confronti di diversi soggetti per *gestione illecita di rifiuti* e affronta il tema della valida costituzione in giudizio di una società. Ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 231/2001, riconosce quali diritti dell'imputato la costituzione in giudizio (con cui si manifesta la volontà di partecipare al processo) e il conferimento della procura speciale (conferendo il mandato ad un difensore).

La Cassazione ha stabilito che non vi è valida costituzione qualora il procuratore speciale non sia stato investito anche del **potere rappresentativo di natura sostanziale** relativo al rapporto oggetto del giudizio. Nel caso di specie, i procuratori speciali delle società avevano ricevuto dall'assemblea solo il potere di nomina del difensore, ma non quello di rappresentanza sostanziale, rendendo pertanto inammissibili i ricorsi della società e aggravando le conseguenze per l'ente. Si ribadisce che anche le società unipersonali possono essere responsabili (se l'illecito è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente)

Pertanto, si evidenzia l'importanza per le attività di impresa di:

- ❖ **dotarsi di una valida rappresentanza in giudizio**, riconoscendo in capo al procuratore speciale dei poteri sostanziali necessari;
- ❖ **adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** (di cui al D.Lgs. 231/2001) al fine di prevenire i rischi legati alla commissione dei reati presupposto disciplinati nel decreto.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 42375 Anno 2024

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO

Data Udiienza: 23/10/2024

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

DI NARDO GIULIANO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 13/12/1971

PELLIZON PIERO nato a GORIZIA il 24/11/1980

DALLA SANTA ALESSIO nato a FELTRE il 29/01/1973

PROMOGESTIM DI NARDO S.R.L.

PIERO PELLIZON IMMOBILIARE S.R.L.

avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Viene dato che, fermo restando il relatore assegnatario del fascicolo, la relazione nell'udienza viene effettuata dal Presidente.

Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità dei ricorsi della società e dei responsabili civili e per il rigetto dei ricorsi di Pellizon Piero, Di Nardo Giuliano e Dalla Santa Alessio.

I difensori delle parti civili si richiamano alle memorie depositate, chiedono conferma della sentenza impugnata; depositano conclusioni, alle quali si riportano e nota spese delle quali chiedono la liquidazione.

I difensori avv. Borgna e avv. Montino al termine dei loro interventi concludono con l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 2 novembre 2021 il Tribunale di Gorizia ritenne Di Nardò Giuliano, Pellizon Piero e Dalla Santa Alessio responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 452 quaterdecies cod. proc. pen. per avere, dall'ottobre 2018 a fine marzo 2019, in concorso fra loro e con altri, al fine di conseguire un ingiusto profitto, svolto attività continuative organizzate per la gestione illecita di ingenti quantitativi di rifiuti, pari a 4346 tonnellate, del tipo residui plastici provenienti da raccolta urbana differenziata (per la precisione, balle di plastica compattate del peso di una tonnellata circa ognuna, classificabili con codici CER 200139 ovvero 191204), conferiti dai fratelli Remo e Alessio Dalla Santa e da altri soggetti che venivano abbandonati all'interno di un capannone sito in Mossa di proprietà della Piero Pellizon Immobiliare S.r.l., il cui amministratore era Pellizon, e della Progestimm Di Nardo S.r.l., con amministratore Di Nardo, appositamente predisposto mediante l'esecuzione di lavori, e condannati alle pene ritenute di giustizia. Le predette società furono, ancora, dichiarate responsabili dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies d. l.vo 231/2001 e condannati alle sanzioni ritenute di giustizia. Fu, ancora disposta la confisca del capannone e di altri beni utilizzati nella gestione illecita dei rifiuti, la confisca del profitto del reato, pari ad € 202.393,38 a carico degli imputati e delle società condannate. Imputati e società, infine, furono condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da determinarsi in sede civile, nonché alla rifusione delle spese in favore delle medesime parti.

2. Con sentenza in data 19/3/2023, la Corte d'appello di Trieste, respingendo gli appelli proposti dagli imputati e dalle predette società, confermò la sentenza impugnata condannando gli appellanti alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati nonché le società Promogestimm Di Nardo S.r.l. e Piero Pellizon Immobiliare S.r.l.

4. Di Nardo e Pellizon, con il primo motivo, denunciano il vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni sostenendo che le emergenze istruttorie non provavano né che prima del dicembre 2018 avessero avuto consapevolezza dell'attività illecita posta in essere nel capannone né la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

La difesa assume che l'ipotesi sostenuta dalla Corte d'appello - secondo cui Di Nardo e Pellizon erano stati informati dai fratelli Della Santa e da Paoluzzi Claudio, che aveva svolto il ruolo di intermediario fra i fratelli Dalla Santa e Pellizon e Di Nardo nonché coordinato le attività materiali necessarie per l'allocazione dei rifiuti nel capannone, dell'attività illecita che avrebbe avuto luogo nel capannone- per superare l'argomento difensivo facente leva sulle dichiarazioni rese dall'altro intermediario e coordinatore delle attività materiali, Cammarata Fiorenzo Giorgio,

che aveva negato di non aver comunicato ai proprietari che il capannone sarebbe stato utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti, non trovava riscontro alcuno nel materiale probatorio.

Si contesta, in particolare, la valenza indiziaria attribuita dai giudici di merito al materiale captativo acquisito e alle altre circostanze valorizzate dalla Corte territoriale deducendosi al riguardo che:

la volontà di Paoluzzi di "parlare a voce" con Di Nardo, rivelata da molteplici intercettazioni telefoniche, poteva essere spiegata con la complessità dell'operazione che aveva a oggetto la locazione del capannone e con la discendente esigenza che gli interessati si incontrassero personalmente;

la previsione di Paoluzzi secondo cui Di Nardo avrebbe potuto non essere interessato all'operazione poteva essere spiegata con il fatto che la proposta contrattuale formulata da Alessio e Remo Dalla Santa non era particolarmente vantaggiosa per la parte locatrice;

le informazioni fornite da Paoluzzi a Pellizon e che questi avrebbe dovuto riferire a Di Nardo cui si fa riferimento in una delle telefonate intercettate potevano anche riguardare i "lavori" che i conduttori richiedevano fossero eseguiti sulla struttura; era avvenuta una "clamorosa manipolazione dell'intercettazione chiave" in cui si era fatto riferimento a "contributi" che sarebbe stato necessario attendere, a quanto sarebbe stato "messo" nel fabbricato e al tempo necessario per liberarlo. Si assume infatti che : il riferimento ai "contributi" che sarebbe stato necessario "aspettare" poteva essere relativo agli aiuti previsti per "la rimozione dell'amianto" ovvero "per il fotovoltaico", cui Pellizon aveva fatto riferimento nella telefonata prog. 331/2019 intercorsa con Guglielmo Ellero, non essendovi elementi che li collegassero allo smaltimento di rifiuti; l'utilizzazione della locuzione "li mettono" poteva essere riferita a qualunque materiale; il riferimento all'anno necessario per svuotare il capannone poteva essere interpretato come riferito al fatto che la locazione avrebbe precluso la possibilità di vendere l'immobile per un apprezzabile lasso temporale o al tempo necessario per procedere alla liberazione dell'immobile dagli affittuari, siccome confermato dalle intercettazione prog. 23380 e 13121; il processo inferenziale sviluppato dal Tribunale, che aveva desunto dall'autorizzazione ad eseguire lavori di modifica del capannone la consapevolezza di Di Nardo e Pellizon dell'uso cui sarebbe stato adibito, era smentito dal filmato prodotto dalla difesa e dalla deposizione di Buffon che dimostravano che il fabbricato, sul fronte strada, presentava solo delle bocche di carico a due metri di altezza da terra del tutto inadonee al deposito all'interno di qualunque prodotto;

il 2 marzo 2019, Di Nardo si era recato nel capannone per ricevere da Remo Dalla Santa il "denaro che aveva ottenuto dalla raccolta dei cavi di ferro e di rame presenti nel sito" e rinvenendovi i rifiuti, "nonostante qualche mese prima avesse

espressamente imposto al Cammarata e al Paoluzzi di ripulire tutto", aveva intimato a John Romagna di "sgombrare le ecoballe velocemente" e, al rifiuto opposto dall'interlocutore, che aveva sostenuto di non disporre del carburante necessario, aveva provveduto lui stesso alla fornitura del combustibile in modo da consentire l'utilizzazione del muletto nelle operazioni di sgombero del fabbricato. Si aggiunge che Cammarata, di cui si riportano ampi stralci delle dichiarazioni rese allo scopo di dimostrare l'estraneità di Di Nardo e Pellizon all'attività illecita accertata, non aveva alcuna ragione per negare che i predetti fossero concorrenti nel reato, avendo al contrario l'interesse all'individuazione di tutti i responsabili in modo da dover sopportare minori spese per il ripristino dell'area.

4.a Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 452 quaterdecies cod. pen.

Si assume che la Corte territoriale, a differenza del Tribunale, che aveva ritenuto che sin dal settembre 2018 Di Nardo e Pellizon avessero accettato di permettere l'utilizzazione del capannone per lo stoccaggio illecito dei rifiuti allo scopo di percepire il vantaggioso canone di locazione concordato con Alessio Dalla Santa, Paoluzzi e Cammarata, non aveva escluso che gli imputati potessero aver acquisito la consapevolezza di quanto avveniva nel capannone solo nel dicembre 2018, anche se aveva ritenuto l'ipotesi difensiva non significativa ai fini del giudizio di responsabilità valorizzando il fatto che avevano lasciato il capannone nella disponibilità di coloro che l'utilizzavano per lo stoccaggio dei rifiuti nonostante fossero consapevoli dell'illiceità dell'attività e del dolo specifico perseguito dagli affittuari. Tale argomentazione, secondo la difesa, non è condivisibile, in punto di diritto, in quanto l'inerzia dei proprietari costituiva un comportamento omissivo inidoneo a integrare il concorso nel reato commissivo configurato a carico dei concorrenti, e, in punto di fatto, perché non considera che Di Nardo e Pellizon avevano intimato agli utilizzatori di liberare il capannone dai rifiuti sotto minaccia di ricorrere alle forze dell'ordine.

5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, anche Dalla Santa Alessio che, con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 197 bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla deposizione del teste assistito Cammarata Fiorenzo Giorgio nonché il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità e credibilità di Cammarata in relazione al proprio concorso nel "presunto sversamento dei rifiuti da parte di due camion della ditta dei fratelli Assanelli".

Deduce la difesa che:

Cammarata aveva fatto cenno ai due camion dei fratelli Assanelli su "impulso e sollecito dell'accusa" sostenendo che erano giunti contemporaneamente a Mossa mentre era pacifico che il primo dei veicoli era giunto a Mossa il 28 novembre 2018 e il secondo il giorno successivo;

non vi era indizio alcuno di contatti fra Alessio Dalla Santa e i fratelli Assanelli né poteva assumere rilevanza che i predetti fossero stati coimputati in altro procedimento penale;

i contatti fra Alessio Dalla Santa e Cammarata si erano interrotti già ai primi di novembre 2018;

la richiesta di informazioni formulata da Alessio Dalla Santa a Cammarata il 14 novembre 2018 in relazione a due camion che sarebbero dovuti giungere a Mossa non poteva essere riferita ai rifiuti trasportati dai veicoli dei fratelli Assanelli, risultando l'arco temporale che separa il messaggio dai trasporti troppo esteso per giustificare il collegamento.

5.a Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 197 bis cod. proc. pen. in reazione all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla deposizione del teste assistito Cammarata nonché il vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del testimone assistito in relazione al "presunto intento illecito del sig. Alessio Dalla Santa nel reperire un magazzino in Provincia di Gorizia".

Si deduce che dalle intercettazioni telefoniche era emerso che nel mese di ottobre 2018 Alessio Dalla Santa aveva richiesto a Cammarata che nel capannone da questi reperito si procedesse alla sistemazione dell'impianto elettrico, all'installazione di un sistema antincendio e alla realizzazione di modifiche della sagoma in modo da permettere il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo stoccaggio dei rifiuti; tale richiesta e l'interruzione dei rapporti dopo il 14 novembre 2018 rivelano, secondo la difesa, che Alessio Dalla Santa aveva la volontà di avviare una "lecita gestione del sito" per cui si era "defilato" quando aveva compreso che Cammarata perseguiva differenti obiettivi.

5.b Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge sostanziale in relazione agli artt. 110 e 452 quaterdecies cod. pen. rilevando che l'imputato aveva interrotto ogni rapporto con Cammarata, Paoluzzi e Remo Dalla Santa nei "primi di novembre 2018" per cui non vi era prova che avesse "posto in essere volontariamente una delle condotte tipiche [previste dalla norma incriminatrice] nella consapevolezza:

a) della qualificazione dell'oggetto materiale della condotta come rifiuti; b) della loro quantità ingente; c) della natura abusiva della condotta stessa".

6. Hanno presentato ricorso anche la Promogestimm Di Nardo S.r.l. e la Piero Pellizon Immobiliare S.r.l., in persona dei legali rapp.ti p.t., avverso i capi della sentenza che avevano dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle società contro la condanna per l'illecito amministrato loro ascritto e le confische disposte dal Tribunale.

6.a Con il primo motivo, denunciano la violazione dell'art. 39 d. lgs. 231/01. Si assume che nelle società unipersonali, se il socio unico è anche amministratore, l'interpretazione data dalla Corte territoriale all'art. 39 comma 1 ultima parte d.lgs. citato, secondo cui l'imputato/indagato non potrebbe neppure comporre

l'assemblea che procede alla nomina di un nuovo rappresentante, porterebbe alla inaccettabile conclusione che l'ente non potrebbe difendersi nel giudizio a suo carico. Non potrebbe, quindi, che ritenersi che la coincidenza fra gli interessi della persona fisica e quella giuridica, nel caso delle società unipersonali, impedisca la configurazione di un concreto conflitto di interessi fra i due soggetti e, conseguentemente, renda valida "la costituzione dell'ente ad opera di un difensore che abbia ricevuto il mandato da un procuratore speciale nominato a sua volta dal rappresentante legale socio unico e amministratore imputato per il reato presupposto", come avvenuto nel caso di specie. Si aggiunge che: la nomina di un nuovo gestore, ritenuta necessaria dalla Corte territoriale, non è imposta da alcuna norma e, comunque, comportando l'intervento degli imputati, quali titolari delle quote sociali, sarebbe stata comunque viziata dal ritenuto conflitto d'interesse; dal risultato ermeneutico cui perviene la Corte territoriale discenderebbe che le attività poste in essere dal rappresentante incompatibile all'interno del procedimento penale sarebbero inefficaci con conseguente nullità delle sentenze di merito.

6.b Con il secondo e terzo motivo, si denuncia il deficit motivazionale e la violazione degli artt. 110 e 452 quaterdecies cod. pen. in relazione al giudizio di responsabilità relativo agli amministratori Di Nardo e Pellizon per i medesimi argomenti già sintetizzati ai punti 4. e 4.a.

6.c Con il quarto motivo sono denunciati il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 1,5 e 6 del d. lgs. 231/01 assumendosi che le società unipersonali in tanto potrebbero essere assoggettate alla disciplina del predetto d.lgs. in quanto dotate da una propria struttura che possa farle ritenere "un centro di imputazione giuridico distinto dalla persona fisica", non trovando applicazione negli altri casi in cui vi è una compenetrazione fra società e socio unico, risolvendosi in tali casi la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in una duplicazione del trattamento sanzionatorio inflitto alla persona fisica. Viene, quindi, indicata la giurisprudenza di legittimità che avallerebbe tale risultato interpretativo. Si conclude, quindi, che, nel caso di specie, le due società, "formalmente unipersonali", presentavano i tratti tipici dell'impresa individuale per cui non potevano essere configurate come autonomi centri di interesse.

7. Le medesime società hanno presentato ricorso avverso il capo della sentenza che li condannava al risarcimento del danno in favore delle parti civili quali responsabili civili.

7.a Con il primo e secondo motivo, si denunciano il deficit motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 452 quaterdecies cod. pen. riproponendo i medesimi argomenti esposti ai punti 4. e 4.a.

7.b Con il terzo motivo, si denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 2049 cod. civ. deducendo che Di Nardo e Pellizon "agivano autonomamente in qualità di amministratori unici rispetto alle due società" per cui

la loro immedesimazione negli enti impediva di configurare il rapporto di preposizione fra il preponente e l'autore dell'illecito e la possibilità del primo di esercitare "un'attività di direzione e sorveglianza sulla condotta del secondo" necessari per l'operatività della norma citata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure difensive impongono alcune preliminari considerazioni in ordine ai criteri che verranno utilizzati nella valutazione dei ricorsi.

Va, innanzitutto, ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 24 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosina, Rv. 209145), così da consentire, all'occorrenza, una lettura integrata delle due decisioni.

Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato, inoltre, deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (così Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708 - 01; conf. Sez. 1, n. 7687 del 3/11/2023, dep. 2024, Vojka).

L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è, poi, soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, perché violativa dei criteri di senso e di logica comune, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). L'illogicità manifesta, in altre parole, "deve essere qualcosa che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (*ictu oculi*) il lettore per la sua insensatezza ... (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.

271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988)" (Sez. 2 n, 25825 del 28/2/2024, Bello).

La deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione, ancora, risultante da atto del processo specificamente indicato, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone che la motivazione della sentenza sia basata in modo determinante su prova insussistente agli atti, o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero sia contrastata insuperabilmente da prova presente agli atti ma ignorata (Sez. 5, sent. 39048 del 25.9. - 23.10.2007, rv 238215), sì che eliminata - o inserita, secondo i casi - quella prova l'intera ricostruzione fattuale sia vanificata.

L'indicazione dell'atto probatorio in questione deve poi assolvere al requisito dell'autosufficienza (Sez. 6, sent. 20059 del 16.1- 20.5.2008, rv 240056; Sez. 1, sent. 6112 del 22.1 - 12.2.2009, rv 243225): occorre che al ricorso sia allegato l'atto processuale (o comunque che ve ne sia nel ricorso l'integrale trascrizione ovvero l'individuazione assolutamente puntuale e completa, che non determini la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma da parte della Corte di legittimità) dal quale emerga, senza possibilità di interpretazione o lettura alternative, il contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto invece in atti" (Sez. 6, n. 18491 del 24/2/2010, Nuzzo, Rv. 18419).

A ciò consegue che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, "attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Non è, quindi, censurabile in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra fonti di prova né la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

Ogni giudizio, infatti, "implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in

termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento" (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 - 01).

In definitiva, quindi, il controllo della Corte di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate nei precedenti gradi del giudizio, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 47284 del 14/9/2018, Favorini; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104).

2. Venendo, quindi, al ricorso proposto nell'interesse di Alessio Dalla Santa, la Corte territoriale, con motivazione del tutto esente da vizi logici e giuridici, ha indicato gli elementi su cui si fonda il giudizio di responsabilità e le ragioni per le quali dovevano essere disattese le ipotesi alternative prospettate dalla difesa.

E' stato spiegato, indicando le prove da cui si sviluppavano i processi inferenziali, perché: Alessio Dalla Santa dovesse essere "individuato come l'artefice dell'operazione" incriminata e le ragioni che escludevano l'ipotesi difensiva secondo la quale l' utilizzazione del capannone di proprietà delle società Promogestimm Di Nardo S.r.l. e Piero Pellizon Immobiliare S.r.l. per lo stoccaggio illecito dei rifiuti era stata ideata e attuata da Cammarata; il comune intento perseguito da tutti i soggetti coinvolti fosse lo smaltimento illecito dei rifiuti mediante il loro abbandono all'interno del capannone; solo Alessio Dalla Santa poteva aver concordato con i fratelli Assanelli l'utilizzazione del capannone per stocarvi i rifiuti trasportati a Mossa i giorni 28 e 29 novembre 2018; " l'intera attività di raccolta e stoccaggio dei rifiuti in quel di Mossa" dovesse essere ricondotta ai germani Alessio e Remo Dalla Santa che "agivano in perfetta sinergia tra loro anche quando, almeno in apparenza, l'uno agiva senza l'altro".

A fronte di tale apparato motivazione, i primi due motivi del ricorso, propongono argomenti che non incidono sulla tenuta logica del ragionamento probatorio sviluppato dalla sentenza rivelandone fratture razionali o travisamenti di emergenze probatorie e non individuano violazioni dei principi di valutazione delle prove.

3. I rilievi in relazione all'attendibilità di Cammarata sono privi di concretezza o indimostrati.

Il ricorrente enfatizza che il dichiarante, nel corso dell'udienza dibattimentale, aveva fatto riferimento ai germani Assanelli solo a seguito della domanda del PM. A fronte di una motivazione che giustifica l'attendibilità di Cammarata valorizzando la precisione, la costanza, e la coerenza del racconto, la mancanza di un movente

calunnioso e le molteplici prove che ne costituiscono riscontro, il ricorso non spiega perché un tale apparato argomentativo dovrebbe essere travolto da una circostanza - peraltro non pienamente apprezzabile, avendo la parte omesso, come sarebbe stato suo onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di allagare il verbale della deposizione- apparentemente priva di valore significativo, rappresentata dal fatto che il testimone assistito, nel rievocare in dibattimento accadimenti protrattisi per mesi, aveva omesso, in un primo tempo, di fare riferimento ai due trasporti di rifiuti effettuati dai fratelli Assanelli per poi, però, ribadire quanto in precedenza dichiarato a seguito delle domande del P.M.

Va ricordato che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto a un tema contenuto nell'atto di gravame può essere utilmente dedotto in cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 7, n. 15310 del 27/3/2024, Bilyk).

4. La motivazione contestata, ancora, esamina le ulteriori censure e deduzioni difensive, incentrate sull'interruzione dei contatti fra Alessio Dalla Santa e Cammarata il 14 novembre 2018, sull'insussistenza di contatti fra il ricorrente e i fratelli Assanelli, sulla limitata valenza significativa delle vicende che avevano visto i fratelli Assanelli e Alessio Dalla Santa imputati per fatti analoghi in altro procedimento penale e sui riferimenti nelle chat alla necessità di munirsi delle autorizzazioni necessarie, ma le disattende con specifiche argomentazioni, fondate su risultanze probatorie non palesemente incongrue agli assunti che ne sono ricavati, dalle quali si perviene alle seguenti conclusioni: il trasporto dei rifiuti a Mossa da parte dei due camion dei fratelli Assanelli aveva nell'ipotesi accusatoria l'unica spiegazione plausibile, non essendo emerso alcun canale di contatto fra i predetti e Cammarata o Paoluzzi; Alessio Dalla Santa non aveva mai perseguito l'obiettivo di avviare una lecita attività di stoccaggio dei rifiuti all'interno del capannone non avendo mai erogato i fondi necessari per l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulla struttura indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni a Cammarata, che sapeva non disporre delle risorse necessarie.

5. In realtà, i motivi d'impugnazione in esame, pur denunciando formalmente la violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova e il deficit di motivazione, non indicano quali prove sarebbero state travisate o quale violazione di specifiche regole inferenziali sarebbero riscontrabili nel ragionamento induttivo fondante la condanna, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono una differente lettura di alcune delle risultanze probatorie, espunte dal contestato valutativo in cui i giudici di merito le avevano collocate, al fine di accreditare una ricostruzione di fatto alternativa a quella contestata. Tale rivisitazione delle risultanze probatorie, per quanto innanzi esposto, risulta tuttavia inammissibile in sede di legittimità.

6. Aspecifico risulta in terzo motivo d'impugnazione proposto nell'interesse di Alessio Dalla Santa in quanto non si confronta con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza, che aveva basato il ritenuto concorso nel delitto nell' "esistenza di un interesse comune ai due fratelli [Dalla Santa] nella gestione dell'attività di stoccaggio dei rifiuti illeciti nel capannone di Mossa" e nel reperimento da parte di Alessio Dalla Santa della disponibilità di un immobile di dimensioni tali da consentire l'allocazione di un quantitativo notevole di rifiuti, disattendendo il motivo di appello, riproposto con il ricorso, incentrato sull'interruzione dei contatti fra Alessio Dalla Santa e gli altri condannati dopo il 14 novembre 2018.

7. Inammissibili in quanto generici, versati in fatto e, comunque, manifestamente infondati risultano i motivi di impugnazione proposti nell'interesse di Di Nardo e Pellinon.

Il primo motivo di impugnazione risulta aspecifico non confrontandosi con il ragionamento probatorio che sorreggeva la conclusione secondo cui sin dalla fine di settembre 2018 Di Nardo e Pellinon erano a conoscenza dell'utilizzo che gli affittuari intendevano fare del capannone.

La sentenza di appello, valorizzando le conversazioni intercettate, i messaggi scambiati e gli incontri intervenuti, spiega perché la deposizione di Cammarata, che ha dichiarato di non aver riferito a Di Nardo e Pellinon che nel capannone sarebbero stati stoccati dei rifiuti, non era "decisiva", rivelando il complessivo compendio probatorio che, alla fine di settembre dell'anno 2018, i ricorrenti vennero resi partecipi del progetto perseguito da Paoluzzi e da Alessio e Remo Dalla Santa di utilizzare il capannone per lo stoccaggio illecito dei rifiuti.

Il ricorso lamenta che non vi è "prova certa" della circostanza ma non si confronta con il processo inferenziale sviluppato nella sentenza che, muovendo dalle cautele e dal riservo che connota le conversazioni telefoniche successive a quella del 18 settembre 2018, nel corso della quale Paoluzzi, per la prima volta, accennò a una ditta che intendeva locare il capannone per "stoccare merce" rifiutandosi, però, di fornire ulteriori particolari per telefono, e ricostruendo gli incontri intervenuti fra le parti della trattativa, desume la comune consapevolezza dell'illiceità dell'attività che si sarebbe dovuta attuare nel capannone di Mossa collocandola ben prima della modifiche apportate al fabbricato e l'intento di locupletazione che ab origine animò i protagonisti.

Si assume nei ricorsi che Paoluzzi già ad agosto 2018 occupava una parte del capannone, senza considerare che a pag. 29 della sentenza è chiaramente espresso che tale circostanza "non trova alcun riscontro probatorio" e risulta inverosimile.

Viene, poi, criticato il rilievo dato dal Tribunale ai lavori che avevano interessato il capannone e all'incontro del 2 marzo 2019 fra Di Nardo e Jhon Romagna ma si

ignorano le considerazioni con cui la Corte territoriale avevano disatteso i motivi del gravame afferenti le predette circostanze (pag. da 35 a 37).

Si attribuisce, poi, alle conversazioni valorizzate dai giudici di merito differenti significati e peso probatorio senza considerare che tali risultati esegetici, esposti nei motivi di appello, erano stati analizzati dalla Corte territoriale e disattesi con motivazione logica, aderente alle locuzioni adoperate nel corso dei colloqui e priva di profili di contraddittorietà.

Giova in proposito ricordare che "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea; Rv. 268389; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816401). In sede di legittimità, infatti, è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190)" (Sez. 1, n. 39846 del 23/5/2023, Salerno, Rv. 285368 in motivazione).

Nel caso in esame la difesa non individua profili di illogicità manifesta nell'esegesi delle conversazioni dei giudici di merito ma propone chiavi di lettura alternative, peraltro non sempre compatibili con le espressioni utilizzate dai dialoganti e con il contesto nel quale la comunicazione si colloca, per richiedere una rivalutazione della prova al fine di accreditare una più favorevole ipotesi ricostruttiva. Tale strategia difensiva, però, in quanto sollecita valutazioni riservate al giudice del merito che non competono al giudice di legittimità, rende le censure relative alle intercettazioni inammissibili.

Si producono, infine, stralci delle dichiarazioni di Cammarata, senza mettere a disposizione, come sarebbe stato onere dei ricorrenti, l'integrale trascrizione della deposizione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071), nel tentativo di ottenere una valutazione differente da quella cui sono pervenuti, con logica e coerente motivazione, i giudici di merito.

Lo scrutinio sollecitato dai ricorrenti, quindi, oltre a non rispondere ai criteri di completezza, globalità e unitarietà che debbono regolare la valutazione del compendio probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231678), esula dai compiti del giudice di legittimità.

8. Sconta la mancanza di specificità anche il secondo motivo d'impugnazione.

La Corte territoriale ha ritenuto che Di Nardo e Pellizon concorrenti nel reato ricorrendo a due argomenti, ciascuno autonomamente in grado di sorreggere la decisione. Nella ricostruzione che potremmo dire principale, dalla Corte posta a fondamento della condanna, Di Nardo e Pellizon già alla fine di settembre 2018 vennero informati che i fratelli Dalla Santa avevano intenzione di utilizzare il capannone per stoccarvi un ingente quantitativo di rifiuti e, ciononostante, decisero di metterlo a loro disposizione, permettendo anche l'esecuzione dei lavori necessari per rendere più agevole lo scarico delle ecoballe, allettati dal canone mensile che era stato pattuito, dalla Corte ritenuto sproporzionato rispetto a un utilizzo lecito del fabbricato. In sentenza, però, viene anche rilevato che, comunque, la responsabilità dei predetti imputati risulterebbe sussistente anche nel caso di accadesse all'ipotesi difensiva, che la Corte dichiara espressamente di non condividere (pag. 41 della sentenza), secondo la quale solo nel dicembre 2018 Di Nardo e Pellizon ebbero consapevolezza dei materiali che sarebbero stati allocati nel capannone dagli affittuari.

Il motivo di ricorso è strutturato sulla contestazione della riconducibilità, alla fattispecie astratta, della ricostruzione alternativa più favorevole alla difesa delineata dalla Corte territoriale ma ignora quella principale, del tutto idonea a sorreggere la decisione. Ciò comporta l'inammissibilità del motivo. Ed è stato più volte ribadito che deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per Cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 - 01; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 - 01; Sez. 3, n. 4588 del 20.12.2022, Gallone; Sez. 2, n. 3497 del 2.11.2022, Esposito; Sez. 5, n. 4536 del 10.11.2022, Castellini; Sez. 2, n. 47086 del 7.10.2022, Esposito; Sez. 2, n. 26027 del 23.6.2022, Monaco; Sez. 2, n. 11118 del 20/12/2022, Casamonica ed altri).

9. Risultano inammissibili, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a), i ricorsi proposti nell'interesse delle società Promogestimm Di Nardo S.r.l. e Pietro Pellizon Immobiliare S.r.l..

Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che "In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo" (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264312 - 01.).

La norma richiamata, secondo l'esegesi data dalla sentenza Gabrielloni, nella parte che qui interessa, prevede che l'esercizio, in sede processuale, di qualunque diritto riconosciuto all'ente dalla legge "si articola in due fasi, autonome anche se complementari l'una all'altra: una relativa all'atto di costituzione in giudizio, ossia alla forma con la quale l'ente dichiara di voler partecipare al giudizio; l'altra - invero presupposta - concernente il conferimento della procura speciale al difensore per costituirsi e per sottoscrivere il relativo atto".

Il legislatore ha disposto che la partecipazione della persona giuridica al procedimento penale avviene attraverso il proprio rappresentante legale, individuato in base alla disciplina contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente, salvo che il rappresentante legale risulti imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo attribuito all'ente, nel qual caso "l'art. 39 prevede un divieto assoluto per il rappresentante legale di rappresentare l'ente nel procedimento penale, divieto funzionale ad evitare un evidente e insanabile conflitto di interessi anche all'interno della stessa struttura organizzativa della persona giuridica, potendo presumersi che le linee difensive del soggetto collettivo e del suo rappresentante legale vengano a collidere" (Sez. 6, n. 41398 del 19/6/2009, Caporello, Rv. 244406 - 01).

In presenza di situazioni di incompatibilità, l'ente che voglia partecipare al procedimento a suo carico avrà la possibilità "nominare un nuovo rappresentante legale ovvero nominarne uno con poteri limitati alla sola partecipazione al procedimento (procuratore ad litem)" (Sez. 6, n. 41398 del 19/6/2009, Caporello, Rv. 244406 - 01).

Nel caso di specie, la società Piero Pellizon Immobiliare S.r.l. si è costituita in giudizio nella persona del procuratore speciale Dragana Radosevic, nominato dall'assemblea con delibera in data 26 novembre 2021" e la Promogestimm Di Nardo S.r.l. in persona del procuratore speciale Lattman Edina, nominato dall'assemblea con delibera in data 25 novembre 2021.

Le delibere allegate rivelano, però, che a Lattman e Radosevic furono conferiti esclusivamente il "potere di nominare il difensore della società nel procedimento penale sub 2386/19 R.G.N.R". Il tenore delle espressioni riportate nelle due delibere assembleari rivelano, pertanto, che a Lattman e Radosevic fu conferito la facoltà di nominare un difensore ma non anche la rappresentanza processuale e, men che meno, sostanziale in ordine all'oggetto del giudizio.

Sennonché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia civile, il potere di rappresentare la parte in giudizio "può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio" (Sez. 3 Civile, Ordinanza n. 1334 del 18/01/2022, Rv. 663705 - 01; Sez. U. civili, n. 24179 del 16/11/2009 Rv. 610170 - 01).

La costituzione in giudizio da parte delle due società, pertanto, in quanto avvenuto attraverso soggetti privi del necessario potere rappresentativo, ha quale immediata conseguenza l'inammissibilità del ricorso in Cassazione in quanto proposto nell'interesse di enti non validamente costituiti in giudizio.

Essendo intervenuta la costituzione dopo la sentenza di primo grado e avendo la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello, non si vede quale nullità delle sentenze di merito deriverebbe dalla ritenuta carenza di legittimazione dei procuratori speciali costituitisi in giudizio.

Va, peraltro, aggiunto che anche i motivi volti a contestare le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati o proposti per la prima volta in sede di legittimità.

Il secondo e terzo motivo del ricorso ricalcano pedissequamente quelli proposti nell'interesse di Di Nardo e Pellizon mentre il tema relativo alla responsabilità amministrativa delle società unipersonali, peraltro non riferibile alla società di Di Nardo, risultando il capitale sociale diviso fra due soci, non risulta sollevato dinanzi alla Corte d'appello.

10. Manifestamente infondati risultano anche ricorsi proposti dalle predette società quali responsabili civili.

I primi due motivi del ricorso ricalcano quelli presentati nell'interesse di Di Nardo e Pellizon per cui si rinvia a quanto esposto ai punti 7 e 8 del considerato in diritto.

11. Il terzo motivo è sostanzialmente incentrato sul fatto che Di Nardo e Pellizon erano amministratori unici delle società comproprietarie del magazzino per cui non sarebbe configurabile il rapporto fra preponente e preposto necessario per l'operatività dell'art. 2049 e.e.

La censura difensiva non tiene minimamente conto della risposta che al motivo ha dato la Corte territoriale, che ha ritenuto che la legittimazione passiva delle due società rispetto all'azione civile trovi giustificazione nel fatto che gli imputati avevano agito nell'esercizio dei poteri loro conferiti e nell'interesse degli enti, così da permettere la configurazione "di quel legame di occasionalità necessario tra la condotta illecita e l'attività tipica del soggetto legato all'ente da rapporto di _immedesimazione organica sufficiente per l'operatività dell'art. 2049 cod. civ.". Tale risultato interpretativo è in linea con gli orientamenti di legittimità civili e penali che pacificamente ammettono la responsabilità della società per il fatto del suo amministratore in forza della previsione normativa da ultimo citata, negando che costituisca presupposto per l'operatività della norma l'esistenza di un rapporto di "preposizione" fra società e agente essendo sufficiente che l'attività illecita "sia stata agevolata o resa possibile dal suo [dell'agente] inserimento nell'attività d'impresa e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse

nell'incarico affidato (Sez. 1, n. 17393 del 24/07/2009 (Rv. 609662 - 01)" (Sez. 4, n. 32899 dell'8/1/2021, Castaldo, Rv. 281997-19 in motivazione).

Il mancato confronto con tale percorso argomentativo rende la censura difensiva inammissibile.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si determina equitativa mente in euro tremila.

L'esito del giudizio comporta anche la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese relative alla partecipazione al grado di legittimità delle parti civili che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune Mossa e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che liquida i complessivi € 8.109,20 oltre accessori di legge per ciascuna di esse.

Così deciso il 23/10/2024